

N. 65.123 di Repertorio

N. 12.381 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre.

- 14 settembre 2020 -

In Rimini, Via Flaminia n.24, alle ore diciotto e minuti venticinque.

Avanti a me Avv. MAURO PLESCIA, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE il Signor:

- FOCCHI Dott. MAURIZIO, nato a Rimini il 1° marzo 1953, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto sia quale associato che nella sua dichiaratami veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della associazione denominata "CITTADINANZA ONLUS",

con sede in Poggio Torriana (RN), Località Camerano, Via Cornacchiara n.805, ove per la carica domicilia, iscritta al n.188 nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini ai sensi del D. Lgs. n.361/2000 (codice fiscale:91062230403).

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione, adunatasi in questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

""ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina di un consigliere in sostituzione di Maurizio Maggioni, dimissionario.
2. Deliberazione in merito alla proposta di modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione per adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore.
3. Nomina dell'Organo di controllo.
4. Varie ed eventuali.

Sarà possibile partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020. A questo scopo i soci potranno accedere alla riunione attraverso la piattaforma web "Zoom", utilizzando le seguenti coordinate:

<https://us02web.zoom.us/j/89963050547?pwd=ZW1EYzR6czg0WHdhNVFMejNSeUIWdz09>

ID riunione: 899 6305 0547

Passcode: 2igzNB""

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il costituito signor Focchi Dott.Maurizio, il quale constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'articolo 15 dello Statuto dell'Associazione;
- che risultano presenti personalmente n.7 (sette) associati, nonchè n.14 (quattordici) associati collegati in televideoconferenza da remoto mediante utilizzo del programma denominato "ZOOM" e così complessivamente n.21 (ventuno)

associati sugli attuali complessivi n.25 (venticinque) associati, come risulta dal foglio delle presenze che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "C"** a farne parte integrante;

- che tutti gli associati intervenuti sono regolarmente iscritti nei libri dell'associazione ed hanno pieno diritto di intervento e di voto, essendo in regola con il pagamento delle quote sociali;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il costituito Presidente signor Focchi Dott. Maurizio ed i Consiglieri signori Bulgarini Franco, Casadei Maurizio, Mancini Enrica, Graziosi Valentina e Marcucci Monica, gli ultimi quattro collegati in teleconferenza;

- che non vi è Organo di revisione;

- che l'Assemblea pertanto è validamente costituita ai sensi dell'articolo 19 del vigente Statuto (che richiama l'art. 21 del codice civile quanto ai quorum costitutivo e deliberativo) e dell'art.106 del D.L. n.18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, e successive modificazioni (svolgimento e votazioni in teleconferenza) per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

Il Presidente aperta la seduta espone all'assemblea che è necessario nominare un nuovo Consigliere in luogo del Consigliere Maggioni Maurizio, che ha rassegnato le dimissioni, e propone per tale carica il signor Melella Andrea, nato a Rutino (SA) il 16 ottobre 1948, residente a Ravenna, via Cerchio n.99, codice fiscale:MLL NDR 48R16 H644Q, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Inoltre, prosegue il Presidente, è necessario procedere alla nomina di un Organo di Controllo avendo l'Associazione superato i requisiti quantitativi previsti dall'art.30 del D.Lgs. n. 117/2017, come risulta tra l'altro dalla **situazione patrimoniale** alla data del 31 agosto 2020, che si allega al presente atto sotto la **lettera "D"** a farne parte integrante; sarebbe opportuno, prosegue il Presidente, nominare un Organo di Controllo monocratico e non collegiale per ragioni sia di snellezza operativa che di economicità.

Il Presidente ricorda inoltre che è necessario adeguare lo statuto vigente alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017 in vista dell'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore).

Tenuto conto della duplice esigenza di conservare l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura e nel Registro delle O.N.L.U.S. e di adeguare lo statuto alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017, il Presidente propone di modificare l'attuale statuto con la sostituzione dell'articolo 20) al fine di consentire la nomina immediata di un Organo di Controllo monocratico e di adottare un secondo statuto che recepisca le nuove norme strutturali e di funzionamento degli E.T.S. destinato a divenire efficace a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D. lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro;

Pertanto il Presidente propone di modificare il vigente statuto sostituendo l'articolo 20) come segue:

""ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20) È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

Rimane in carica per 3 anni e può essere rinominato.

Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Può inoltre esercitare **al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;**

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.""

Indi il Presidente propone di adottare, con efficacia dal momento dell'iscrizione nell'istituendo R.U.N.T.S., un nuovo statuto adeguato sia nelle parti obbligatorie che facoltative alle prescrizioni del D. Lgs. n.117/2017, di cui è stato già trasmesso il testo a tutti gli associati e di cui viene data integrale lettura in assemblea.

A questo punto il Presidente apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Dopo qualche richiesta di delucidazione e dopo breve discussione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto sopra esposto.

L'Assemblea:

preso atto delle proposte del Presidente, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, previa votazione orale per appello nominale, con controprova per astenuti e contrari, all'unanimità

DELIBERA

A) - di nominare, in luogo del dimissionario Consigliere Maggioni Maurizio, il signor Melella Andrea, nato a Rutino (SA) il 16 ottobre 1948, residente a Ravenna, via Cerchio n.99, codice fiscale:MLL NDR 48R16 H644Q, dando atto che il nuovo Consigliere durerà in carica fino al compimento del triennio in corso come tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, che viene confermato nelle sue funzioni fino alla sua scadenza naturale;

B) - di approvare il testo dello **statuto** vigente modificato come sopra esposto con la sostituzione del solo articolo 20), che mi viene consegnato dal comparente e che allego sotto la **lettera "A"** al presente atto per farne parte integrante, omissane la lettura per dispensa del comparente;

organizzare iniziative tendenti a migliorare le condizioni di vita e lo stato di salute di coloro che soffrono per disturbi neurologici o malattie mentali, tutelandone e affermandone i diritti umani e la dignità, contrastando ogni forma di discriminazione. A tal fine, a titolo esemplificativo e non limitativo, si propone di: promuovere e realizzare progetti, con proprio personale, in Italia e all'estero, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociale; progettare e realizzare opere come strutture socio-assistenziali e sanitarie; operare per realizzare progetti di reinserimento sociale, in particolare nelle aree dei paesi a medio e basso reddito in un contesto di cooperazione internazionale; sostenere progetti di altri enti e istituzioni aventi finalità simili e che condividano gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

I progetti ed ogni tipo di attività inerente potranno essere svolti autonomamente o in collaborazione (associazione, consorzio od ogni altra forma idonea) con altri enti, associazioni, istituzioni.

L'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal codice civile, dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni di qualunque natura, compresi mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.5) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio. Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la deliberazione i bilanci (e la relativa documentazione) dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che saranno interessati a prenderne visione.

AVANZI DI GESTIONE

Art.6) L'Associazione dovrà utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non potrà distribuire nel corso della propria vita, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

SOCI

Art.7) Saranno soci, oltre ai fondatori, le persone o enti la cui domanda di ammissione, verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio.

Art.8) L'adesione all'associazione, fatto salvo quanto di seguito specificato, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, oltre che per comportamento contrastante con i fini dell'associazione; la morosità verrà dichiarata dal consiglio, mentre l'uscita dall'associazione per comportamento non adeguato ai suoi fini verrà disposta dall'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art.10) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o più membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea, che potrà comunque decidere diversamente.

Art.11) Il Consiglio nomina fra i propri componenti un Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art.12) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta almeno da uno dei suoi membri, e comunque almeno quattro volte all'anno, per esaminare ed attuare iniziative dell'associazione, per predisporre il bilancio preventivo ed il consuntivo e per stabilire l'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza di membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni vengono presiedute dal presidente ed in subordine dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salvo quanto demandato all'assemblea; esso predispone, delibera ed attua le iniziative dell'Associazione, procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; predispone l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione; compie quanto altro necessario o opportuno.

Art.14) Il Presidente ha l'esclusiva rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

ASSEMBLEE

Art.15) Il Consiglio convoca almeno due assemblee dei soci all'anno, rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, trasmessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno: sono comunque valide le assemblee alle quali partecipi la totalità dei soci, anche in assenza di regolare convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata anche se ne venga fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione ovvero altrove, purché nell'ambito dei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Art.16) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e su quella, eventuale, dei membri del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.17) Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua dell'Associazione. Gli associati ed i partecipanti maggiori di età hanno comunque diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.18) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Dallo svolgimento dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Art.19) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.20) È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

Rimane in carica per 3 anni e può essere rinominato.

Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Può inoltre esercitare **al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;**

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SCIoglimento

Art.21) Lo scioglimento dell'associazione verrà deliberato dall'Assemblea la quale

norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Operare nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, in particolare nell'ambito dell'assistenza sociale e socio – sanitaria nei paesi a medio e basso reddito;

- promuovere e organizzare iniziative tendenti a migliorare le condizioni di vita e lo stato di salute di coloro che soffrono per disturbi neurologici o malattie mentali, tutelandone e affermandone i diritti umani e la dignità, contrastando ogni forma di discriminazione.

- promuovere e realizzare progetti, con proprio personale, in Italia e all'estero, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociale; progettare e realizzare opere come strutture socio-assistenziali e sanitarie; operare per realizzare progetti di reinserimento sociale e educazione inclusiva, in particolare nelle aree dei paesi a medio e basso reddito in un contesto di cooperazione internazionale; sostenere progetti di altri enti e istituzioni aventi finalità simili e che condividano gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

- I progetti ed ogni tipo di attività inerente potranno essere svolti autonomamente o in collaborazione (associazione, consorzio od ogni altra forma idonea) con altri enti, associazioni, istituzioni.

- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione legale dei conti;
- l'Organo di controllo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali, con esclusione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 – L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. La maggior parte del Consiglio Direttivo deve essere scelta fra gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in

carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predisporre il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs.117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

Rimane in carica per 3 anni e può essere rinominato.

Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative finalizzate al proprio finanziamento, nel rispetto della normativa di riferimento
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in

ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D. lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro.

F.TI: MAURIZIO FOCCHI - MAURO PLESCIA NOTAIO